

COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DETERMINAZIONE
N. 222 DEL 13/02/2023

OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA - XXXX./COMUNE DECIMOMANNU 2022 RICORSO AVVERSO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.68 DEL 10/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARCO PORCU CIG ZFA39DD071

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Visti

il decreto sindacale n. 1/2023 con il quale viene attribuita la responsabilità del I° Settore alla Dott.ssa Donatella Garau;

l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L. recante "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese";

Viste

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011);

la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 07/07/2022 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2022 - 2024;

le variazioni al PEG, piano performance e disposizioni in merito al bilancio a seguire ai precedenti atti richiamati;

Considerato

che il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022 ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Visti:

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto del Comune di Decimomannu;

Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza;

Premesso:

che è stato notificato a questo Comune in data 14/1/2023 e acquisito al protocollo con il n. 1144/2023 in data 18/1/2023 il ricorso nanti il TAR della Sardegna presentato dal xxxxx., elettivamente domiciliato in xxxxxxxxxxx presso lo studio dell'Avvocato xxxxxxxxxx, contro il Comune di Decimomannu e altri, per l'annullamento:

- dell'Ordinanza del responsabile IV Settore n.68 del 10/11/2022 del Comune di Decimomannu, di rimessa in pristino per interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo;

- dell'Ordinanza del responsabile IV Settore n.34 del 28/04/2022 del Comune di Decimomannu, di sospensione dei lavori per interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Visti gli atti d'ufficio;

Vista

La relazione del Responsabile del IV Settore Ing. Patrizia Saba con la quale si illustrano le motivazioni per la necessaria costituzione in giudizio in quanto l'Amministrazione ha il dovere di costituirsi in giudizio;

Viste

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2023 con la quale l'Amministrazione ha stabilito:

- -di resistere in giudizio avverso il predetto Ricorso predetto nanti il TAR Sardegna al fine di far valere le ragioni del Comune di Decimomannu e dimostrare la linearità e la correttezza del proprio operato e non esporre altresì l'Ente a eventuali danni patrimoniali;
- dettare al Responsabile del 1° Settore indirizzo affinché provveda al conferimento di apposito incarico legale, per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell'Amministrazione, ed al relativo impegno di spesa, imputando la spesa sul cap. 1235/195/2023;

Preso atto che

la costituzione in giudizio richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato e che all'interno della struttura organizzativa dell'Ente non vi sono figure abilitate all'esercizio del patrocinio legale in giudizio e, quindi, professionalità adeguate allo svolgimento di tali funzioni, né esiste un Ufficio di Avvocatura civica;

Richiamate

le Linee guida ANAC n. 12 del 2018 sull'affidamento dei servizi legali.

Richiamate

indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale n. 2017 del 3 agosto 2018.

Premesso inoltre che

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016; - in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

Visto che il comma 2, dall'art. 1 del DL 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. GU n.129 del 31-5-2021), definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2023); si prevede:

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

- affidamento diretto per importo inferiore a 139.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Atteso che

con Prot. n. 2002/2023, il Comune di Decimomannu dovendo procedere all'affidamento di incarico legale per resistere in giudizio avverso i sopraccitati contenziosi ha provveduto a inviare via PEC una richiesta di acquisizione di preventivo al fine di conferire l'affidamento dell'incarico, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e garantendo, con la rotazione, l'equa ripartizione degli incarichi, a 5 avvocati iscritti all'albo legali del Comune di Decimomannu sezione Civile/Amministrativo e non aventi incarichi affidati dall'Ente in corso;

Considerato

che sono pervenute n. 4 note di riscontro, la cui istruttoria è conservata agli atti dell'Ufficio Contenzioso, Segreteria Affari Generali del 1° Settore, e valutati importi, curricula e note esplicative sull'esperienza inviate;

Considerato

il preventivo acquisito al prot. n. 2147/2023 dell'Avv. Marco Porcu con studio in Cagliari in via Sidney Sonnino, 99, P.I. 03460260924, in possesso di specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, come da nota acquisita con il medesimo protocollo, è risultato vantaggioso per l'Ente, dal punto di vista economico per un compenso liquidabile per € 1.608,50;

Ritenuto

pertanto di conferire l'incarico secondo le condizioni economiche di cui al preventivo di spesa sopracitato per l'importo liquidabile di € 1.608,50 , ai sensi dell'art. 36 c. 2 l. a del D.lgv 50/2016 e sm, all'Avv. Marco Porcu con studio in Cagliari in via Sidney Sonnino, 99, P.I. 03460260924:

avverso il sopraccitato il ricorso nanti il TAR della Sardegna contro il Comune di Decimomannu nella persona del Sindaco Pro Tempore presentato dal xxxxx., elettivamente domiciliato in xxxxxxxxxx presso lo studio dell'Avvocato xxxxxxxxxx, per l'annullamento:

dell'Ordinanza del responsabile IV Settore n.68 del 10/11/2022 del Comune di Decimomannu, di rimessa in pristino per interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo;

dell'Ordinanza del responsabile IV Settore n.34 del 28/04/2022 del Comune di Decimomannu, di sospensione dei lavori per interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.;

Dato atto che

per il conferimento dell'incarico in oggetto è stato richiesto all'A.N.A.C. il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): ZFA39DD071;

Ritenuto

altresì di impegnare la somma complessiva di € 1.608,50 disponibile sul Capitolo 1235/195 /2023;

Visti

-il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

-l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo agli impegni di spesa

Tenuto conto che

il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quanto l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

Ritenuto

di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Visti:

- l'articolo 163 commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
- a. possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

b. sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi,

c. le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

d. nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Dato atto che

- la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Attestato,

giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 161/2013, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per quanto in premessa

Di accertare

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di conferire

di conferire l'incarico secondo le condizioni economiche di cui al preventivo di spesa sopracitato per l'importo liquidabile di € 1.608,50, ai sensi dell'art. 36 c. 2 l. a del D.lgv 50/2016 e sm, all'Avv. Marco Porcu con studio in Cagliari in via Sidney Sonnino, 99, P.I. 03460260924:

avverso il sopraccitato il ricorso nanti il TAR della Sardegna contro il Comune di Decimomannu nella persona del Sindaco Pro Tempore presentato dal xxxxx., elettivamente domiciliato in xxxxxxxxxx presso lo studio dell'Avvocato xxxxxxxxxx, per l'annullamento:

dell'Ordinanza del responsabile IV Settore n.68 del 10/11/2022 del Comune di Decimomannu, di rimessa in pristino per interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo;

dell'Ordinanza del responsabile IV Settore n.34 del 28/04/2022 del Comune di Decimomannu, di sospensione dei lavori per interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.;

Di dare atto che

per il conferimento dell'incarico in oggetto è stato richiesto all'A.N.A.C. il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): ZFA39DD071;

Di impegnare

ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) la seguente spesa:

- Codifica di bilancio: U.1.03.02.11.006

- Cap. / Art.: 1235/195/2023

- Creditore: Avvocato Marco Porcu

- Causale della spesa: Costituzione in giudizio nanti TAR Sardegna ricorso contro ordinanza IV Settore 2022 cig ZFA39DD071

- Spesa complessiva: € 1.608,50

Di imputare

la spesa complessiva di cui sopra, pari a € 1.608,50 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nel seguente modo:

- Cap. / Art.: 1235/195/2023

- Esercizio: 2023

- Importo: € 1.608,50

Di dare atto

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di trasmettere

la presente determinazione al Responsabile del III Settore per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.

Di dare atto che

- il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è il Responsabile di Settore Dott.ssa Donatella Garau;

Il Responsabile del I Settore

Dott.ssa Donatella Garau

Firmato digitalmente